



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO SOSTENIBILITÀ E QUALITÀ DELLE PRODUZIONI AGRICOLE E ALIMENTARI

Scheda informativa procedimento

1. Ufficio di riferimento

Assessorato:

Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale

Direzione Generale:

Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale

Servizio:

Servizio sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

Settore:

Indirizzo:

Via Pessagno n. 4 - 09126 Cagliari

Telefono:

-

Fax:

Email:

agr.fitosanitario@regione.sardegna.it;agricoltura@pec.regione.sardegna.it

Responsabile del procedimento:

Il direttore del Servizio

Sostituto responsabile del procedimento:

Responsabile del provvedimento finale:

2. Per informazioni ed accesso agli atti

URP:

Ufficio Relazioni con il Pubblico dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale

Indirizzo:

Via Pessagno n. 4 - 09126 Cagliari

Telefono:

070/6067034

Fax:

Email:

agr.urp@regione.sardegna.it

Orari di ricevimento:

dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13, il pomeriggio lunedì e mercoledì dalle 16 alle 17

3. Descrizione

Titolo:

AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE DI VEGETAZIONE E DELLE SANSE UMIDE DEI FRANTOI OLEARI



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO SOSTENIBILITÀ E QUALITÀ DELLE PRODUZIONI AGRICOLE E ALIMENTARI

Cosa è?

Presso ogni frantoio oleario della Sardegna deve essere presente un registro di lavorazione contenente tutti i dati relativi alle operazioni di molitura mensili, composto da fogli numerati e vidimati dal Sindaco del Comune, che dovrà essere reso disponibile ad ogni controllo da parte delle autorità competenti.

Il legale rappresentante del frantoio oleario che intende avviare allo spandimento le acque di vegetazione e le sanse umide è tenuto a presentare comunicazione preventiva (allegato A) al sindaco del Comune in cui è ubicato il terreno, almeno 30 giorni prima dell'inizio dello spandimento.

Qualora il titolare del sito di spandimento non corrisponda al legale rappresentante del frantoio, la dichiarazione del titolare del sito di spandimento dovrà avvenire sulla base dello schema allegato B.

L'attività di stoccaggio delle acque è consentita per un periodo non superiore a 90 giorni e i contenitori relativi a tale attività potranno essere ubicati sia all'interno del frantoio che in altre località (vedi l'art.7 della direttiva regionale per la individuazione dei requisiti inerenti ai contenitori per l'attività di stoccaggio).

Il trasporto delle acque di vegetazione, ai fini dello spandimento, deve essere accompagnato da un documento di trasporto (allegato C).

Lo stoccaggio delle sanse umide deve avvenire su platea impermeabilizzata, per evitare fenomeni di percolazione e di infiltrazione, avente una portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi eventualmente utilizzati per la movimentazione (per i requisiti relativi alla platea di stoccaggio vedi l'art. 9 della direttiva regionale).

Lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide deve essere praticato nel rispetto dei criteri generali di utilizzazione delle risorse nutritive ed ammendanti e dell'acqua in esse contenute e deve essere realizzato assicurando una idonea distribuzione ed incorporazione delle sostanze sui terreni in modo da evitare conseguenze tali da mettere in pericolo l'approvvigionamento idrico, nuocere alle risorse viventi e al sistema ecologico.

Sulla base della sussistenza o meno dei requisiti richiesti, del rispetto delle modalità di stoccaggio, nonché del trasporto e spandimento, il Comune emette un provvedimento col quale concede o respinge l'autorizzazione e, almeno tre volte l'anno, effettua i controlli.

Entro il 31 ottobre di ogni anno il Sindaco del Comune deve trasmettere alla Regione, su supporto informatico, una copia di ciascuna comunicazione preventiva, una relazione tecnica, un elenco delle eventuali violazioni accertate e le sanzioni emesse.

L'Assessorato dell'Agricoltura invia con cadenza triennale una relazione al Ministero delle Politiche agricole e forestali (Mipaf).

4. Informazioni principali

Chi può presentare la domanda?:

I titolari dei frantoi oleari e dei siti di spandimento della Sardegna

Cosa serve per poter partecipare?:

- esercizio di attività di trasformazione e valorizzazione agricola con materie prime lavorate;
- possesso di un registro di lavorazione vidimato dal Comune competente per territorio.

Termini per la presentazione:

Almeno 30 giorni prima dell'inizio dello spandimento

Termini di conclusione del procedimento:

Il procedimento si conclude con la fine della campagna di molitura delle olive



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO SOSTENIBILITÀ E QUALITÀ DELLE PRODUZIONI AGRICOLE E ALIMENTARI

Documentazione:

Il legale rappresentante del frantoio oleario o del sito di spandimento deve presentare al Comune:

- comunicazione di avvio spandimento;
- relazione tecnica (solo nel caso di primo spandimento o di sua variazione);
- dichiarazione del titolare del sito di spandimento (se diverso dal legale rappresentante);
- documento di trasporto redatto in 3 esemplari, compilato, datato e firmato dal legale rappresentante del frantoio e dal conducente (una copia del documento deve rimanere presso il frantoio, una copia deve rimanere in possesso del trasportatore e una copia deve essere spedita al Comune).

Il Comune entro il 31 ottobre di ogni anno deve trasmettere alla Regione, su supporto informatico, una copia di ciascuna comunicazione preventiva e una relazione contenente il numero totale di comunicazioni, la tipologia del frantoio da cui provengono le acque di vegetazione e/o le sanse umide, la quantità di acque di vegetazione e/o sanse umide utilizzate sul suolo, il sito o i siti di spandimento e relativa superficie impegnata, il numero di anni di avvenuto spandimento, le caratteristiche dei contenitori di stoccaggio.

Entro la stessa data, il sindaco dovrà trasmettere alla Regione un elenco delle eventuali violazioni accertate e le sanzioni emesse.

La documentazione dovrà essere trasmessa, insieme all'estratto annuale del registro di lavorazione riferito alla campagna olearia precedente, via email all'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale e all'Assessorato della Difesa dell'ambiente

Note:

Le richieste di accesso agli atti devono essere indirizzate al Comune competente per territorio

5. Dove rivolgersi

I titolari dei frantoi oleari devono rivolgersi al Comune competente per territorio	
Indirizzi e-mail	
I comuni devono trasmettere le comunicazioni a:	
Indirizzi e-mail	
Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale	
Indirizzo	
Via Pessagno n. 4 - 09126 Cagliari	
Fax	
070/6066347	
Indirizzi e-mail	
agr.produzioni@regione.sardegna.it	
Assessorato della difesa dell'ambiente	
Indirizzo	
Via Roma, 80 - 09123 Cagliari	
Telefono	
070/6066671	
Fax	
070/6066391	
Indirizzi e-mail	
amb.tutela.acque@regione.sardegna.it	pta@regione.sardegna.it



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO SOSTENIBILITÀ E QUALITÀ DELLE PRODUZIONI AGRICOLE E ALIMENTARI

6. Classificazione

Temi:

agricoltura

Profili:

enti locali imprese

Categorie:

autorizzazioni

7. Normativa

Tipo	Descrizione	Riferimento	Link
- Legge	Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari.	n. 574 dell'11/11/1996	Apri
- Decreto Ministeriale	Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari [file .pdf]	del 06/07/2005	Apri
- Delibera della Giunta Regionale	Emanazione direttiva sull'attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari	n. 62/13 del 27/12/2005	Apri
- Direttiva Regionale	Attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari [file .pdf]		Apri
- Decreto Legislativo	Norme in materia ambientale	n. 152 del 3/4/2006	Apri
		Avviso ai sindaci della Sardegna del 22/10/2008	Apri
- Circolare	adempimenti dei sindaci dei comuni della Sardegna	del 9/10/2008	Apri

8. Modulistica

Nome file	Descrizione	Link
Comunicazione_preventiva_di_avvio_spandimento_(Allegato_A).rtf	- allegato A, comunicazione preventiva di avvio spandimento [file .rtf]	Scarica
Dichiarazione_del_titolare_del_sito_di_spandimento_(Allegato_B).rtf	- allegato B, dichiarazione del titolare del sito di spandimento [file .rtf]	Scarica
Documento_di_trasporto_(Allegato_C).rtf	- allegato C, documento di trasporto [file .rtf]	Scarica